



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	IAZZETTI	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL CAUDIO FORGILLO	MARCO EUGENIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3782/2017
depositato il 19/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 8/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BENEVENTO
contro:
COMUNE DI BENEVENTO
VIA DEL POMERIO 82100 BENEVENTO

proposto dall'appellante:

difeso da:
DE CECIO SERGIO FRANCESCO
VIA ARCIVESCOVO PACCA 41 82100 BENEVENTO BN

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2635 TARSUTIA 2010

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 3782/2017

UDIENZA DEL

25/09/2017 ore 09:30

N°

8283-6-17

PRONUNCIATA IL:

25-9-17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10-10-17

Il Segretario



Avverso la sentenza della ctp di Benevento n. 8/17 dei 10.11.2016-12.1.2017 ha proposto appello il soccombente

L'appellato Comune di Benevento non si è costituito in appello. All'udienza fissata per la discussione la ctp, udite le conclusioni delle parti, ha deliberato la presente sentenza.

La ctp di Benevento ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese, affermando che le ipotesi di decadenza non sono suscettibili di interpretazione analogica, il ricorrente non ha espresso ricostruzioni non meramente generiche circa l'attendibilità della tariffa, la competenza è della Giunta e non del Consiglio comunale, la sottoscrizione meccanizzata è corretta, la motivazione è completa.

L'appellante lamenta che l'art. 72 dlgs 507/93 è applicabile e la decadenza si è dunque verificata; che la tariffa non può essere approvata in assenza dell'approvazione del piano finanziario, sicché va disapplicata ex art. 7 dlgs 546/92; che il provvedimento è illegittimo perché non sono stati comunicati i regolamenti presupposti, la designazione del funzionario responsabile e del suo delegato e la firma elettronica delegata.

Il collegio ritiene che l'appello sia fondato. I tributi locali sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 161 e seguenti, l. finanziaria 2007, ai sensi del quale il termine decadenziale per l'accertamento è quinquennale e quello per la riscossione è triennale. Nel caso di specie, il termine quinquennale, avuto riguardo alla tarsu 2010 in contestazione, sarebbe scaduto solo il 31.12.2015, sicché nessuna prescrizione né decadenza si è verificata.

La designazione del funzionario responsabile e la sua comunicazione, come è noto, non costituiscono nullità del provvedimento amministrativo ma sua irregolarità, mentre le questioni attinenti alla sottoscrizione sono prive di fondamento perché la sottoscrizione elettronica è prevista e rettammente indicata in calce all'atto impugnato. Del resto il contribuente ha così ben compreso il titolo della pretesa tributaria da difendersi compiutamente e tempestivamente in giudizio.

Tuttavia, l'approvazione del piano finanziario costituisce requisito di legittimità dell'approvazione delle tariffe, dal momento che esse devono essere approvate dalla giunta comunale in base ai costi sostenuti dal comune per l'equilibrio contabile del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che non può essere computato esclusivamente in base ai costi storici (cfr. TAR LAZIO-Latina sent. 1/17; TAR PUGLIA-Lecce sent. 352/17).

L'appello va pertanto accolto e le spese compensate per l'eccezionale complessità della questione giuridica sottoposta a giudizio.

PQM

accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di e
compensa le spese.

Napoli, 25.09.2017

Il presidente

il giudice estensore



Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA AUTENTICA
data 18/10/17
Si rilascia su richiesta di MARCELLI
per uso CASSAZIONE data 18/10/17